

CONVENZIONE

tra la Fondazione ENASARCO e le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli Accordi Economici Collettivi 26/2/2002 e 26/6/2002 (settore del commercio), 20/3/2002 (settore industriale e della cooperazione) e 20/3/2002 (settore della piccola e media industria)

Il giorno 20 dicembre 2007

TRA

la FONDAZIONE ENASARCO - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - con sede in Roma - Via Antoniotto Usodimare, n. 31 - rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Brunetto Boco

E

le Organizzazioni Sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio

- FIARC rappresentata da Domenica Cominci e Fabio D'Onofrio
- FILCAMS CGIL rappresentata da Otello Belli
- FISASCAT CISL rappresentata da Pierangelo Raineri e Salvatore Falcone
- FNAARC rappresentata da Adalberto Corsi
- UGL rappresentata da Marco Pepe
- UILTuCS rappresentata da Emilio Fargnoli
- USARCI rappresentata da Umberto Mirizzi e Antonello Marzolla

E


le Organizzazioni Sindacali delle imprese preponenti

- CONFAPI rappresentata da Armando Occhipinti
- CONFCOMMERCIO rappresentata da Basilio Mussolin
- CONFCOOPERATIVE rappresentata da Carlo Mitra
- CONFESERCENTI rappresentata da Elvira Massimiano
- CONFINDUSTRIA rappresentata da Elio Schettino

PREMESSO

- che l'Enasarco nell'anno 1992 ha sottoscritto con le OO.SS. maggiormente rappresentative degli agenti e rappresentanti di commercio e delle imprese preponenti, firmatarie degli A.E.C. in materia di agenzia e rappresentanza commerciale all'epoca vigenti, una convenzione per la gestione del F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) recepita dal Consiglio di Amministrazione in data 30/11/1992 ed approvata con delibera del Presidente dell'ENASARCO n. 1008 del 22/12/1992, che viene allegata al presente accordo e del quale costituisce parte integrante nei termini sotto concordati (allegato 1);
- che le OO.SS. maggiormente rappresentative hanno sottoscritto nuovi A.E.C. in data 26/2/2002 e 26/6/2002 (settore del commercio), 20/3/2002 (settore industriale e della cooperazione) e 20/3/2002 (settore della piccola e media industria), avendo riguardo anche all'accantonamento dell'indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione Enasarco;
- che per effetto della sottoscrizione degli AEC dell'anno 2002, la Convenzione FIRR 1992 è venuta a scadere e tuttavia essa continua ad operare in termini di ultrattività fino al rinnovo;
- che il Commissario Straordinario della Fondazione Enasarco, con lettere in data 29/12/2006, prot. n. CMS/06/000135, e in data 21/2/2007, prot. n. CMS/07/000184, ha comunicato a tutte le OO.SS. degli agenti e dei preponenti che a partire dall'anno 2007 l'Enasarco avrebbe sospeso l'applicazione della Convenzione per la gestione del FIRR nella parte relativa al tasso di rendimento dei relativi accantonamenti;
- che, in ragione delle trattative in corso fra le parti sociali per la sottoscrizione di nuovi AEC in sostituzione di quelli dell'anno 2002, le parti intendono disciplinare la gestione del FIRR mediante rinvio parziale a quanto già previsto dalla Convenzione FIRR dell'anno 1992, alla luce di quanto stabilito dagli AEC dell'anno 2002, al contempo dandosi atto reciprocamente della comune intenzione di giungere ad una nuova e più articolata Convenzione dopo la stipula dei nuovi AEC e tenuto conto di quanto sarà in essi convenuto;
- che le parti, in particolare, intendono adeguare la disciplina della gestione del FIRR alle mutate condizioni economiche ed esigenze tecnico-organizzative, nonché prevenire e/o rimuovere eventuali vuoti normativi, nell'interesse preminente della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio;
- che la Fondazione Enasarco invita le parti sociali ad armonizzare, entro il 31 marzo 2008, la disciplina contenuta nei vigenti AEC in materia di rendimento degli accantonamenti FIRR al contenuto della presente Convenzione;
- che la Fondazione Enasarco ha già avviato un processo di gestione separata del ramo FIRR finalizzato a garantire, fra l'altro, l'efficacia e la trasparenza delle scelte gestionali;
- che la Fondazione Enasarco si impegna ad attuare politiche di *asset allocation* che assicurino il massimo rendimento della gestione FIRR, con le modalità e le sicurezze proprie degli enti previdenziali;
- che le parti contraenti, ferma restando la competenza della Fondazione sulla individuazione delle modalità tecniche per giungere alla piena gestione separata del ramo FIRR, riconoscono a tal fine la natura indispensabile dell'apporto delle parti sociali in termini di proposta e di verifica delle suddette attività, da realizzarsi mediante verifiche annuali sulla base dei dati che saranno comunicati dalla Fondazione, con cadenza trimestrale, sui rendimenti effettivi della gestione FIRR, al netto del costo della polizza assicurativa agenti;

ACN
AR
AO
ELI



- che per tutto il periodo di tempo necessario all'attuazione della piena gestione separata FIRR, le parti concordano sul principio che al ramo FIRR sia riconosciuto, pro quota, lo stesso rendimento realizzato sul patrimonio complessivo investito dalla Fondazione, decurtato del costo della polizza assicurativa agenti gravante sulla gestione FIRR;
- che, al termine del periodo transitorio per effetto della piena attuazione della gestione separata, la Fondazione riconoscerà al ramo FIRR il rendimento pari agli utili netti di tale gestione, abbattuti degli oneri necessari per la stipulazione e gestione della polizza assicurativa agenti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE


1. La Fondazione Enasarco provvede alla gestione del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) nel rispetto di quanto previsto, per relazione, dalla Convenzione FIRR 1992 - allegata alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante - nonché ai sensi della normativa contenuta negli AEC dell'anno 2002, fatta eccezione per quanto appresso regolato diversamente.
2. Le previsioni in materia di rendimenti degli accantonamenti FIRR contenute ai punti 6, 7, 9, 11, della Convenzione FIRR 1992, sono sostituite dalle seguenti previsioni.


2.1 A partire dalla gestione FIRR dell'anno 2007 e per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR, la Fondazione ENASARCO riconoscerà sulle somme accantonate dai preponenti in costanza del rapporto per l'indennità di risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, pro quota - a decorrere dalla data di accantonamento e fino alla data di scioglimento del contratto per il quale l'accantonamento è stato effettuato - lo stesso tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dalla Fondazione, abbattuto degli oneri necessari all'Ente per la stipulazione e la gestione della polizza assicurativa di cui al punto 11 della Convenzione 1992. Il tasso di rendimento è determinato con l'approvazione del bilancio consuntivo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio stesso.

Nello stesso periodo le parti verificheranno annualmente l'andamento dei tassi di rendimento e delle attività per la realizzazione della gestione separata del ramo FIRR, sulla base di documenti trimestrali rappresentativi che saranno, all'uopo, inviati dalla Fondazione alle parti sociali.

2.2 A partire dal primo anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, la Fondazione ENASARCO riconoscerà sulle somme accantonate dai preponenti in costanza del rapporto per l'indennità di risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale - a decorrere dalla data di accantonamento e fino alla data di scioglimento del contratto per il quale l'accantonamento è stato effettuato - un tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR abbattuti degli oneri necessari all'Ente per la stipulazione e la gestione della polizza assicurativa di cui al punto 11 della Convenzione 1992. Il tasso di rendimento è determinato con l'approvazione del bilancio consuntivo della gestione FIRR ed è applicato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio stesso.

3. Le disposizioni della Convenzione 1992 aventi ad oggetto le modalità di versamento e di liquidazione degli accantonamenti FIRR si interpretano nel





senso della loro compatibilità con l'evoluzione tecnologica ed informatica concretatasi nell'adozione, da parte della Fondazione Enasarco, della procedure telematiche denominate "Contribuzione on line" e "FIRR on line".

4. La presente convenzione ha durata di un anno, fatta salva l'ultrattività nel caso di mancato rinnovo alla scadenza. Non appena saranno conclusi i nuovi AEC le parti si incontreranno per modificare o sostituire la presente Convenzione alla luce di quanto sarà stato convenuto negli stessi AEC.

FIARC

Comune: Domenico Gel. P. Orfini

FILCAMS CGIL

[Signature]

FISASCAT CISL

[Signature]

FNAARC

**Comi*

UGL

Marco Pili

UILTuCS

[Signature]

USARCI

[Signature]

CONFAPI

Adriano Cutilini

CONFCOMMERCIO

[Signature]

CONFCOOPERATIVE

[Signature]

CONFESERCENTI

[Signature]

CONFINDUSTRIA

[Signature]

FONDAZIONE ENASARCO

x Brunetto Koco